

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Scrittura privata n.

Contratto in forma di scrittura privata n. ... a seguito di per l'approvvigionamento(titolo DAC)

TRA

il Ministero della Difesa - Direzione degli Armamenti Terrestri –, codice fiscale n. 97154840587 in persona del Dr. Mario Adduci, domiciliato per la sua carica in via di Centocelle, 301 – 00175 - Roma, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione della Difesa ("A.D.") per il presente atto, di seguito anche Committente;

E

La societànella persona del signor nato ailC.F.....in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa con sede legale inCodice Fiscale....., come risulta dal Certificato della Camera di Commercio ("Affidatario o Appaltatore"), che elegge domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c. presso la sede suindicata obbligandosi a partecipare qualunque successiva variazione ed esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità per fatti derivanti da mancate o errate comunicazioni a riguardo, ed i cui poteri rappresentativi sono stati verificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

PREMESSA

Da redigere a seconda della procedura, dalla lettera di mandato

Antimafia

Ipotesi A

(contratti superiori a 150.000 € e inferiori a soglia UE - quando sono decorsi 30 giorni e la stazione appaltante procede anche in assenza della comunicazione antimafia, inserendo apposita

condizione risolutiva (art. 88, comma 4bis, D.lgs. 159/2011, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89, D.lgs. 159/2011)

1. il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88, comma 4 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l' (ente) recederà dal contratto;

Ipotesi B

(contratti superiori a soglia UE - quando sono decorsi 30 giorni e la stazione appaltante procede anche in assenza dell'informazione antimafia, inserendo apposita condizione risolutiva (art. 92, comma 3, D.lgs. 159/2011)

1. il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92, comma 2, primo periodo del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l' (ente) recederà dal contratto;

Ipotesi C

(in caso di URGENZA - contratti superiori a 150.000 € e inferiori a soglia UE - la stazione appaltante procede immediatamente anche in assenza della comunicazione antimafia, inserendo apposita condizione risolutiva (previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89, D.lgs. 159/2011)

1. per ragioni di urgenza, il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, e prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l'...(ente) recederà dal contratto;

Ipotesi D

(in caso di URGENZA - contratti superiori a soglia UE - la stazione appaltante procede immediatamente anche in assenza dell'informazione antimafia (art. 92, comma 3, D.lgs. 159/2011)

1. per ragioni di urgenza, il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia e prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 92, comma 2, primo periodo, del D.lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l' (ente) recederà dal contratto;

Ipotesi E

(non è richiesta documentazione antimafia)

1. Il presente contratto viene stipulato in assenza di documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

Ipotesi F

(iscrizione alla “white list” dell'affidatario ovvero quando quest'ultimo ha presentato domanda di inserimento nella “white list”, ma non è ancora stato inserito - la stazione appaltante può procedere alla consultazione della Banca Dati, da cui decorrono i 30 giorni di silenzio-assenso (art. 92, d.lgs. 159/2011), al termine dei quali l'affidatario, anche se non ha ancora ricevuto la certificazione antimafia, potrà comunque sottoscrivere il contratto)

1. ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, l. 190/2012 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di ;

Ipotesi G

(informativa provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020)

1. per la stipula del presente contratto è stata ottenuta l'informativa provvisoria (liberatoria) ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020.

RIPORTARE QUANTO PREVISTO IN DAC COME CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE I – GENERALITA'

ART. 1 NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

L'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato tecnico;
- disciplinare di gara/lettera d'invito;
- verbale di procedura di gara, del , con relativi allegati;
- Comunicazione prezzi congruiti e relativa accettazione;
- Faq della procedura;
- offerta tecnica (per gare a prezzo/qualità altrimenti cancellare);
- proposta tecnica (in caso di procedura negoziata);
- offerta economica;
- Modulo contenente l'indicazione delle modalità di pagamento (conto corrente e coordinate bancarie o postali e attestazione delle generalità e del codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, come richiesto dalla L. 136/2010).

Tutti i suddetti documenti rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ente committente concede all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura/servizi/lavori di (specificare nel dettaglio l'oggetto), in base all'aggiudicazione della gara d'appalto.....avvenuta in data...../verbale di congruità.

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

ART. 3 IMPORTO CONTRATTUALE E REVISIONE PREZZI

L'importo complessivo della fornitura/servizi/lavori è pari ad €....., non imponibile ai fini I.V.A.

Segue tabella

L'Affidatario espressamente dichiara che i prezzi offerti sono stati formulati in base a propri calcoli, indagini e stime, avuto riguardo alle condizioni e modalità tutte relative all'esecuzione della fornitura. I prezzi offerti, pertanto, compensano l'Appaltatore di ogni

e qualsivoglia prestazione ed attività prevista dal presente Contratto a carico dell'Appaltatore medesimo, nonché di ogni e qualsivoglia onere e spesa che - ancorché non espressamente indicati - dovessero rinvenire a carico dell'Appaltatore stesso per il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle forniture affidate

Il valore del contratto è fisso per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale ed è comprensivo di tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere per gli adempimenti previsti dal contratto, ad eccezione dell'adeguamento ordinario dei prezzi e della revisione dei prezzi, di cui all'art. 60 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e s.m.i.

- 1) In conformità a quanto disposto dall'art. 60 comma 2 bis, del D. Lgs. 36/2023, le parti convenzionalmente stabiliscono che, qualora in sede di esecuzione del contratto si verificano variazioni dei costi nella fornitura, in aumento o in diminuzione, per adeguare i prezzi in base all'inflazione, al fine di preservare l'equilibrio contrattuale e tutelare entrambe le parti, a partire dal secondo anno di esecutività del contratto si procede all'adeguamento dei prezzi delle prestazioni eseguite, adeguandoli all'indice dei prezzi della produzione industriale riferita al:
 - codice ATECO "30" fabbricazione di altri mezzi di trasporto, nella percentuale del 100%.

Ai fini del calcolo dell'adeguamento prezzi, si considererà come decorrenza la data di firma del presente Contratto e come data finale quella di comunicazione di autorizzazione al pagamento.

L'incremento di prezzo riconosciuto in applicazione della presente clausola di adeguamento non viene considerato nel calcolo della variazione del costo della fornitura di cui al seguente punto 2), ai fini dell'attivazione della clausola di revisione prezzi sotto descritta.

- 2) La clausola di revisione prezzi, di cui all'art. 60 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 non altera la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni oggettive che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (in seguito "Soglia") dell'importo.

Gli indici Istat di riferimento, relativi ai prezzi alla produzione dell'industria e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, sono i seguenti:

- codice ATECO riferito a 254 – fabbricazione di armi e munizioni – nella percentuale del 25%;

- codice ATECO riferito a 261 –fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche – nella percentuale del 25%;
- codice ATECO riferito a CH – metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature – nella percentuale del 20 %;
- codice ATECO riferito a 291 – indice della retribuzione oraria, totale dipendenti al netto dei dirigenti – nella percentuale del 30% (1).

Qualora il valore percentuale di incremento/decremento dell'Indice di riferimento (dato dalla combinazione sopra riportata) superi la Soglia del 5%, al netto dell'adeguamento ordinario già riconosciuto, in aumento o in diminuzione, la revisione verrà applicata nella misura dell'80% dell'eccedenza della Soglia stessa.

Sono escluse dalla revisione prezzi le prestazioni che verranno eseguite nel primo anno solare di esecutività del contratto.

L'appaltatore, all'atto di presentazione della fattura del bene/servizio consegnerà al Committente un prospetto di dettaglio di calcolo della variazione prezzi, utilizzando i criteri sopra riportati. La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei conteggi e invierà comunicazione dell'esito della verifica. Sarà cura dell'Ente Gestore comunicare all'Appaltatore tempi e modalità per la fatturazione dell'adeguamento prezzi.

La revisione e l'adeguamento in aumento opereranno a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente ai sensi dell'art. 60, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023 e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa e opererà solo a seguito di specifica comunicazione nei confronti dell'Appaltatore.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate sopra, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

In caso di variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo pagamento non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, sia nel caso di revisione che nel caso di adeguamento, l'Appaltatore/Fornitore dovrà corrispondere l'importo residuo secondo le modalità prescritte dal Committente con apposita comunicazione.

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L'arrotondamento viene operato in eccesso all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Qualora l'Appaltatore/Fornitore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione e l'adeguamento opereranno solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel

¹ È necessario navigare nel sito esploradati.istat.it – Categorie – Lavoro e retribuzioni – Occupazione dipendente e retribuzione – Contratti nazionali di lavoro (Imprese e PA).

Contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo.

ART. 4 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art.125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al % dell'importo contrattuale e quindi pari ad €, da corrispondere entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, che verrà recuperata progressivamente nel corso dell'esecuzione contrattuale secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

OPPURE

Trattandosi di contratto pluriennale, l'importo dell'anticipazione sarà calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, a condizione che venga rispettato il cronoprogramma delle prestazioni, e verrà corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

OPPURE

Trattandosi di acquisti eseguiti all'estero dall'A.D., relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, l'importo dell'anticipazione è pari ad €.... (non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale), previa costituzione di idonea garanzia.

In tutti i casi di anticipazione

L'anticipazione sarà corrisposta solo previa costituzione e consegna di garanzia fideiussoria rilasciata in conformità a quanto previsto dall'art. 117 e art. 125, comma 1, D.lgs. 36/2023.

Tale garanzia dovrà essere trasmessa con PEC sia a questa Direzione (10^a Divisione) che all'Ente gestore di competenza ove diverso dal Committente; per poter procedere alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale la fattura relativa dovrà essere trasmessa dopo l'emissione del certificato di pagamento.

Il diritto all'anticipazione dell'affidatario decade se l'esecuzione non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, così come previsto dall'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti.

ART. 5 OBBLIGATORIETA' E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità ed è vincolante per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione e, per l'Amministrazione, dalla data di registrazione presso gli Organi competenti del relativo decreto di approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 6 dell'art. 50 D. Lgs. n. 36/2023.

Il contratto ha durata di la sua esecuzione decorre dal giorno successivo alla comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo, salvo estensioni temporali dovute a proroghe, abbuoni o altre cause che, sorte durante la durata del contratto, non comportino il diritto dell'A.D. di risolvere immediatamente lo stesso per inadempimento secondo quanto previsto nel presente contratto.

Ad ulteriore precisazione, i tempi dell'A.D. non espressamente indicati nel presente contratto estendono rigidamente la durata dello stesso del tempo necessario all'Amministrazione per adempiere alle proprie obbligazioni.

ART. 6 FORNITURE OPZIONALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare, durante la fase di esecuzione del contratto, ovvero....., una o più OPZIONI per la fornitura....., fino ad un ammontare massimo di €Euro (non imponibile ai fini IVA). *(il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, comprendente qualsiasi forma di eventuali opzioni come esplicitamente stabiliti nei documenti di gara/rdo).*

Tali opzioni sono subordinate alla valutazione discrezionale dell'A.D. circa l'esistenza di un'esigenza specifica, per far fronte all'eventuale futuro evolversi dell'esigenza operativa sottesa al mandato o comunque al sopravvenire di elementi non prevedibili/preventivabili

in base alle attuali conoscenze, significando altresì che le citate opzioni hanno a oggetto prestazioni non direttamente funzionali al perseguimento degli obiettivi stessi del presente atto, per tale intendendosi la sua funzione essenziale, posto che la prestazione base dello stesso risulta in sé completa e idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze alla base del mandato conferito.

L'Appaltatore non vanta alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione all'esercizio dell'opzione in tutto o in parte ma accetta, una volta che questa sia stata esercitata, di eseguire la fornitura ai prezzi indicati e alle condizioni stabilite nel presente contratto.

ART. 7 CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche della fornitura/servizi/lavori oggetto del presente contratto sono definite nell'Allegato A "Capitolato tecnico" al quale si rinvia.

SEZIONE II – GARANZIE

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 117 del Codice degli appalti pubblici (di cui al D.lgs. 36/2023), l'Appaltatore ha costituito una garanzia, sotto forma di cauzione o fidejussione, per l'importo di € _____ (_____/____) pari al ____% dell'importo complessivo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del Codice di cui sopra.

La garanzia, nonché le certificazioni che hanno permesso di ottenere le riduzioni dell'importo della garanzia, devono avere una validità temporale pari alla durata del contratto e dovranno, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è svincolata secondo le modalità di cui all'art 117 del Codice degli appalti pubblici.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva: per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica che il codice univoco della stazione appaltante è .

Per poter procedere alla liquidazione dell'anticipo si chiede di trasmettere la fattura relativa, dopo l'emissione del certificato di pagamento.

ART. 9 OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE *(da adattare se non c'è gara)*

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in conformità agli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell'Offerta e dei documenti ad essa allegati.

Poiché l'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara è parte integrante e sostanziale del presente contratto, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l'Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali, il cui mancato adempimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo

L'Appaltatore in particolare dovrà

.....

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi assunti con l'offerta si applicherà la penale massima prevista all'articolo sulle penalità, fermo restando che laddove l'inadempienza dell'Appaltatore perdurasse oltre il termine stabilito nel sopra citato articolo, l'A.D. si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, di risolvere il presente contratto.

Nella qualità di datore di lavoro l'Appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione della Fornitura/Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ivi compresa quella in materia di gestione dei materiali contenenti amianto, oltre che delle ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall'A.D. medesima contestualmente o successivamente alla stipula del presente atto e/o da

Enti/organi pubblici anche in corso d'opera ed a prevedere, nell'eventuale Contratto di subappalto, l'obbligo da parte del/dei subappaltatore/i di osservare dette norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione delle prestazioni possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

È data facoltà all'A.D. di effettuare, nel corso delle prestazioni, accertamenti circa lo stato delle aree utilizzate dall'Appaltatore, onde verificare il corretto rispetto, da parte dell'Appaltatore stesso, delle prescrizioni, norme o disposizioni richiamate al precedente co. 6.

L'A.D. provvederà a nominare, se non già fatto, un Direttore dell'esecuzione del Contratto, della cui nomina verrà data comunicazione scritta all'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà provvedere, entro la data di consegna della Fornitura/Servizio, alla nomina di un proprio Responsabile della Fornitura/Servizio e del sostituto nominato in caso di sua assenza, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilità, l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi affidati/forniture affidate.

Il Responsabile del Servizio/della Fornitura ha il compito di coordinare tutte le attività svolte nell'ambito del presente Contratto, rapportandosi con il Direttore dell'esecuzione del Contratto, al fine di garantire la massima efficacia organizzativa dei servizi/delle forniture assumendo, di iniziativa e/o a richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la regolarità e l'esattezza delle prestazioni. La sua nomina dovrà essere comunicata all'A.D., prima della consegna del Servizio/Fornitura, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta certificata; inoltre, ogni eventuale successiva variazione del Responsabile del Servizio/Fornitura dovrà essere comunicata prima dell'effettiva sostituzione.

L'Appaltatore dovrà garantire, qualora richiesto dall'A.D., l'assistenza tecnica e la fornitura di parti di ricambio per una durata minima di 10 anni a decorrere dalla data di consegna di ciascun apparato all'Ente destinatario.

In caso di richiesta di assistenza tecnica l'Appaltatore si impegna a intervenire per il ripristino dell'apparato entro ... giorni lavorativi a partire dal giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di intervento e ad effettuare la riparazione entro i successivi ... giorni.

ART. 10 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'A.D. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto o per qualsiasi altra causa anche estranea all'A.D.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose dell'A.D. o di terzi (cose o persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi. L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

ART.11 GARANZIA DEL MATERIALE

L'Appaltatore garantisce il materiale per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi (da variare in funzione delle condizioni tecniche indicate negli atti della procedura), decorrenti dalla data di consegna dello stesso, obbligandosi ad eliminare a proprie spese e cura tutte le deficienze che si dovessero riscontrare, compresi i vizi occulti, imputabili a difetti di qualsiasi natura, non rilevati all'atto della verifica di conformità, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o di cattivo impiego. Tali prestazioni saranno effettuate dal Contraente nei modi e nei tempi stabiliti dalle condizioni tecniche, senza alcun onere aggiuntivo per l'A.D. La garanzia si intende prolungata del periodo di tempo decorrente dalla data della richiesta alla data di eliminazione dei difetti.

La fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto si intende provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.).

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge e regolamenti. L'Appaltatore garantisce che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le attrezzature ovvero i prodotti e i servizi forniti direttamente o per il tramite dei propri subappaltatori e subcontraenti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro.

In caso di grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'A.D. si riserva di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., nonché ad agire per il risarcimento.

ART. 12 ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DA RAPPORTO DI LAVORO

Nella qualità di datore di lavoro l'Appaltatore deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di provvidenza in favore dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati, ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore è tenuto per tutta la durata dell'Appalto, sempre con riferimento ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, a rispettare la disciplina vigente in materia di Trattamento di Fine Rapporto, compresa la normativa in materia di previdenza complementare e devoluzione del TFR di cui al D. Lgs. 252/2005 e s.m.i.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, per il reperimento della manodopera occorrente per l'espletamento dell'Appalto, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro, pena l'immediata risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del Contratto e salvo il risarcimento del danno.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad utilizzare tipologie contrattuali conformi alla normativa in materia di lavoro e coerenti con le prestazioni lavorative richieste ed effettivamente svolte.

In nessun caso l'A.D. sarà tenuto a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore che rimane, al riguardo, unico responsabile.

In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, nei confronti dell'A.D., da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall'Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l'Appaltatore

si obbliga a garantire e tenere indenne l'A.D. – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.

Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nel presente Contratto, l'Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, o ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell'appalto al fine di sostenere le difese del committente e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente il committente medesimo da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere al committente, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari alle spese sostenute dal committente per la propria difesa tecnica.

L'Appaltatore si obbliga altresì a mallevare e tenere comunque indenne l'A.D. nei medesimi termini di cui al precedente comma, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all'art. 26, co. 4, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l'osservanza. L'Appaltatore dichiara, inoltre, che nello stabilimento dove saranno eseguite le lavorazioni in oggetto vengono osservate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente. Si impegna, inoltre, a mantenere l'osservanza della citata normativa durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, assumendo i provvedimenti idonei a tal fine.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme

anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

A tal fine l'Appaltatore dichiara di applicare il contratto collettivo:.....

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

SEZIONE III – ESECUZIONE E PAGAMENTO

ART. 13 ENTE GESTORE

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 49/2013 (*SOLO PER FORNITURE CHE RICADONO NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 208/2011*), l'Ente appaltante individua nell'..... di l'Ente Gestore, al quale viene affidata l'esecuzione contrattuale.

ART. 14 SUBAPPALTO

Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Saranno subappaltabili le seguenti prestazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta:

(oppure)

L'Appaltatore non ha dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere della facoltà di subappaltare la fornitura. Pertanto non è ammessa per alcuna quota di appalto.

L'Appaltatore, previa autorizzazione scritta del Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà subappaltare le prestazioni dichiarate all'atto dell'offerta, ad imprese in possesso di requisiti di ordine generale e requisiti tecnico-operativi adeguati all'entità ed alla tipologia delle prestazioni oggetto di subappalto.

L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente all'A.D., secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione del contratto, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento

dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto ad affidare.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile.

L'Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. È, inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente, ai sensi dell'art. 119 comma 10 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.

Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'A.D. prima dell'inizio della prestazione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché eventuale copia dei seguenti documenti di cui al D. Lgs. 81/2008 richiesti. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'A. D. acquisirà d'ufficio il DURC relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione dell'Appaltatore, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del prestatore di servizi e del fornitore e posatore d'opera, nell'ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto di detti soggetti.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Direttore dell'esecuzione del contratto inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come meglio precisato nell'art. 11 comma 14 del D. Lgs 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Resta espressamente inteso che il rispetto della normativa citata nell' "Atto di Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto" pubblicato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 4 gennaio 2022 è condizione essenziale per l'esecuzione del presente Contratto e, di conseguenza, si specifica che il CCNL di riferimento è quello del relativo settore merceologico.

Il Committente verificherà, in corso di esecuzione dell'appalto, l'applicazione della sopracitata disciplina, nonché di quella correlata.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, prezzi congrui che garantiscano il rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto. L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso; il Committente, sentito il Direttore dell'esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, all'interno delle fatture relative ai pagamenti ai subappaltatori, è tenuto ad indicare in modo specifico l'eventuale somma corrisposta per oneri della sicurezza.

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art 119 del D. Lgs 36/2023 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte di L'A. D. sono ridotti della metà.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione corredata da tutta la documentazione richiesta dalle disposizioni vigenti.

Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che l'A. D., ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono pienamente responsabili in solido nei confronti del Committente e/o dei terzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Contratto.

Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato. A tale riguardo, resta inteso che al presente Contratto trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs 36/2023, ferme, tra l'altro, le restanti disposizioni di cui allo stesso articolo.

ART. 15 SUBFORNITURE

L'Appaltatore comunica all'A.D., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti o contratti assimilabili al subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Nei casi in cui il subaffidatario sia un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta per ogni singola impresa.

ART. 16 AVVALIMENTO *(eventuale)*

L'A.D. eseguirà in corso d'esecuzione verificherà l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'A.D. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 17 MODIFICHE AL CONTRATTO NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

Le modifiche al presente contratto potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, nonché dall'art. 101 del DPR 236/2012. Qualora la modifica derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a suo totale carico, le maggiori spese dovute per adeguare il prodotto, le penali per il ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e gli ulteriori danni subiti dal Committente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante può imporne all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.120, co. 9, del Codice degli appalti pubblici. L'operatore economico appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'A.D. ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 18 PROROGHE ED ABBUONI

I ritardi nell'esecuzione dovuti a causa di forza maggiore, inoppugnabilmente accertati, daranno titolo ad una proroga dei termini dietro preventiva e motivata richiesta del Contraente.

Eventuali scioperi a carattere nazionale delle maestranze del Contraente, purché denunciati all'Ente gestore, entro un massimo di 3 (tre) giorni dal loro inizio e successivamente dimostrati con documenti vistati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, daranno luogo a proroga dei termini contrattuali di tanti giorni lavorativi quanti sono i giorni di sciopero.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, si darà luogo ad una proroga di un numero di giorni pari al rapporto tra il totale delle ore di sciopero cumulate nel

periodo dell'esecuzione ed il numero delle ore della giornata lavorativa stabilito dal contratto nazionale di lavoro di categoria.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroghe dei termini contrattuali.

I giorni di chiusura per ferie dello stabilimento formalmente e anticipatamente comunicati daranno luogo a sospensione dei termini contrattuali. Nei giorni di chiusura dello stabilimento si intende anche sospeso il decorso dei termini di pagamento.

L'abbuono non potrà superare il numero massimo di giorni di ferie previsti nel relativo CCNL.

Daranno, inoltre, diritto alla sospensione dei termini contrattuali i giorni intercorrenti dalla data di presentazione di eventuali richieste di *end-user certificate ovvero GFE* (con modulistica correttamente compilata e firmata) e la data di riconsegna degli stessi controfirmati dall'A.D.

ART. 19 PENALI

Le prestazioni/forniture dovranno essere ultimate nel termine di n.... giorni, naturali e consecutivi e, comunque, nel rispetto della cadenza temporale prevista per le rate di fornitura sopra menzionate.

In caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti per l'esecuzione della fornitura sarà applicata una penale dello 0,5 (zerovirgolacinque) (può essere variato tra 0,5 e l'1,5 per mille) per mille per ogni giorno di ritardo sull'ammontare netto contrattuale, con un massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale

In caso di ulteriori inadempimenti alle prestazioni contrattuali per prestazioni/forniture non correttamente eseguite, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, di carattere secondario e non sostanziale, si applicherà una penale variabile tra lo 0,5 (zerovirgolacinque) e il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto dall'A.D. al Contraente che, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione, dovrà comunicare le proprie documentate deduzioni.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'A.D. nel termine indicato, ovvero non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Contraente le penali sopra descritte.

L'A.D. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in

difetto, incamerare la cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere apposita nota di credito del valore corrispondente a quello della penale applicata.

L'A.D. potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, senza preclusione del diritto a pretendere l'adempimento e a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'eventuale domanda di disapplicazione delle penali, completa degli eventuali documenti giustificativi, dovrà essere presentata, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di applicazione, all'Ente appaltante. Quest'ultimo provvederà ad inoltrarla al RUP per le proprie osservazioni, acquisite le quali l'Ente appaltante provvederà a decidere.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicheranno le disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e al DPR 236/2012.

ART. 20 CONSEGNA

Il materiale dovrà essere consegnato a cura e spese dell'Appaltatore entro e non oltre..... Al momento della consegna verrà redatto apposito Verbale di consegna. *Da adeguare per ogni singolo contratto*

ART. 21 VERIFICA DI CONFORMITA'/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per la verifica della conformità delle prestazioni/forniture eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emesso, a cura del Responsabile Unico del Progetto o, se nominato, del Direttore dell'esecuzione, il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo Codice degli appalti pubblici. L'esito positivo determinerà il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 27 del presente contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Ai sensi dell'art. 4, c. 6 del D. Lgs. 231/2002 tenuto conto della particolare natura del materiale, il procedimento di verifica di conformità dei beni verrà effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione di approntamento per ogni rata in fornitura.

Il procedimento di verifica di conformità si concluderà con la relativa approvazione da parte dell'Ente appaltante, a seguito della quale si avvierà il procedimento di consegna e di presa in carico anche ai fini di quanto disposto al successivo art.27 del presente contratto.

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione della verifica di conformità saranno a carico del Contraente.

L'Appaltatore dovrà fornire l'assistenza tecnica e quanto altro necessario per la rapida ed agevole esecuzione della verifica di conformità, nonché eventualmente i locali, il personale ed i mezzi necessari. L'A.D. avrà la facoltà di sostituire i predetti tecnici con personale proprio per tutte o parte delle prove, fermo restando il diritto di assistenza alle prove stesse del rappresentante del Contraente.

La Commissione dovrà accertare, tra l'altro, l'esistenza della dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del Contraente (o del responsabile del sistema) sulla completezza, correttezza e adeguatezza del contenuto e delle informazioni inserite nella manualistica ai fini del corretto utilizzo in sicurezza e a tutela della salute del personale per l'impiego dei sistemi/apparati in fornitura, unitamente all'esatta esecuzione degli obblighi posti a carico del Contraente dalla clausola standard di codificazione e codice a barre, facendone esplicita menzione nel verbale.

Nel caso in cui la Commissione accerti l'inosservanza degli obblighi precitati, sempre che non debba essere dichiarato il rifiuto del materiale per altre cause, sospenderà le operazioni invitando l'Appaltatore ad eseguire correttamente le attività richieste dalla clausola standard summenzionata.

La Commissione, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni del Contraente, propone all'A.D. l'accettazione della fornitura sottoposta a verifica di conformità ovvero il suo rifiuto quando risulti non rispondente alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.

Qualora l'Appaltatore non concordi con l'esito della verifica, entro 20 giorni da quando ne viene a conoscenza può inviare alla Commissione controdeduzioni e documentazioni da essa ritenute necessarie. Sulla base di quanto prodotto dal Contraente, la Commissione entro 10 giorni dalla relativa ricezione può confermare la proposta già formulata o modificarla, motivandone le ragioni. L'A.D. assume le sue determinazioni dandone formale comunicazione al Contraente. Tale atto potrà essere impugnato entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui l'A.D. decida il rifiuto della fornitura, quest'ultima, a seguito di istanza del Contraente e assenso della Stazione Appaltante, potrà essere presentata ad una nuova verifica di conformità, in un tempo massimo non superiore a quello rimasto inutilizzato per la prima presentazione aumentato di ulteriori dieci giorni naturali e consecutivi ovvero se non residua un tempo inutilizzato in un tempo massimo di dieci giorni naturali e consecutivi. Si precisa che la nuova presentazione alla verifica di conformità sarà soggetta comunque a penale di cui all'art. 19 comma 2 del presente contratto.

Qualora il materiale non sia presentato alla seconda verifica di conformità entro il tempo massimo indicato al precedente capoverso o si abbia un secondo rifiuto, l'A.D. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo l'incameramento della cauzione e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'A.D., per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

ART. 23 RISOLUZIONE

L'A.D. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, oltre a quelli contemplati in altri articoli del presente del presente contratto, in ciascuno dei

seguenti casi per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs.

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 122, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n.36/2023 (art. 94 Codice).

Ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del Responsabile Unico del Progetto. Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:

- a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);
- b) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi degli artt. 94, 95 e 96 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'A.D.;
- e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;
- f) non rispondenza delle prestazioni/forniture effettuate alle specifiche contrattuali;
- g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) accertato interesse di personale dell'A.D. nell'attività dell'Impresa;
- i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;
- j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;

- k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;
- l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;
- m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.D.;
- n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020, laddove stipulati;
- o) mancata omologazione ovvero qualificazione militare;
- p) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- q) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati.

In tali casi l'A.D. sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni/forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'A.D. della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e, nei casi di sospensione totale o parziale ai sensi dell'art. 121 comma 10 del Codice, al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c. e secondo i criteri individuati nell'Allegato II.14 al Codice.

Si procederà a risoluzione del contratto anche in caso di esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

La ditta appaltatrice non può sospendere il servizio/la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'A.D. L'eventuale sospensione dei servizi/della fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale che facoltizza l'Amministrazione a risolvere il contratto per colpa.

In caso di risoluzione del contratto la ditta appaltatrice fornirà all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Art. 24 BREVETTI, PRIVATIVE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

(da inserire nei contratti ove l'A.D. ha contribuito allo sviluppo del prodotto)

L'A.D. è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto riguarda brevetti o privative eventualmente spettanti a terzi o esistenti sul materiale descritto nelle Condizioni Tecniche. Gli eventuali brevetti utilizzati dal Contraente nel corso della realizzazione dei beni e servizi oggetto del presente contratto rimangono di proprietà dei rispettivi titolari, ma l'Appaltatore si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, ad assicurare lo sfruttamento dei medesimi brevetti da parte dell'A.D. per le proprie esigenze e senza limiti di tempo. Quanto sopra include la facoltà delle parti (Contraente e A.D.) ad utilizzare per alcune applicazioni e/o riprodurre totalmente o in parte, il software e hardware, per la sola quota parte sviluppata a fronte del presente contratto senza che ciò possa essere soggetto ad alcuna rivendicazione. L'Appaltatore dovrà corrispondere all'A.D. una royalty del 2% (due per cento) commisurata all'ammontare del fatturato della vendita all'estero di componenti software e/o hardware, per la sola quota parte di prodotto sviluppata nell'ambito del presente contratto. Tale impegno è valido per 20 anni a partire dalla data di scadenza del periodo di garanzia. La suddetta vendita può avvenire solo dopo averne dato comunicazione alla DAT e al II Reparto di SGD e avere ricevuto la relativa autorizzazione preventiva.

L'Appaltatore è titolare della proprietà intellettuale di quanto già conseguito e realizzato in proprio. La proprietà industriale, intellettuale e lo sfruttamento commerciale inerenti alle invenzioni, progetti, ritrovati e quant'altro realizzato a fronte delle attività previste dal contratto, sia seguite da brevetto che non, sono esclusive del Contraente e/o delle Società produttrici che concorrono al programma, con esclusione dello sfruttamento delle informazioni e dei documenti forniti di carattere tecnico o tecnico-operativo contenenti dati di origine esclusiva dell'A.D., o a carattere di classifica Riservato o superiore, per l'uso dei quali l'Appaltatore dovrà richiedere autorizzazione preventiva all'A.D.

L'A.D. avrà il diritto di utilizzare per gli scopi della Difesa, pienamente e gratuitamente, invenzioni, progetti, ritrovati e quant'altro realizzato a fronte delle attività previste dal contratto. Qualora l'A.D. voglia utilizzare quanto fornito con il presente contratto per effettuare studi, valutazioni, attività di ricerca e progettuali nell'ambito dei programmi di ricerca, sviluppo, produzione e mantenimento, nonché per tutte le eventuali cooperazioni internazionali dovrà darne preventiva informazione al Contraente, fermo restando che non potrà cedere a terzi tali risultati salvo diverso accordo con l'Appaltatore e/o con le Società produttrici. L'Appaltatore potrà utilizzare/vendere/cedere le sopracitate invenzioni, progetti e ritrovati, del tutto o in parte, per lo studio o la produzione di beni per conto di terzi, compresi altri Enti dell'A.D. non afferenti al presente contratto solo

dopo averne dato comunicazione alla DAT e avere ricevuto la relativa autorizzazione preventiva.

Art. 25 RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione avrà il diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla _____ attraverso PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione, la ditta appaltatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali di proprietà esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. (da adeguarsi in caso di procedura negoziata).

Art. 26 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Tra le ipotesi che legittimano l'esercizio del diritto di recesso si annoverano eventuali sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio/fornitura. In tali casi l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore attraverso PEC.

Costituisce giusta causa il fatto che per gli anni interessati non vengano apposte risorse sul capitolo di spesa preposto.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, sin da ora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 27 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato conformemente a quanto previsto nel presente articolo.

L'Appaltatore, per i materiali/servizi accettati alla verifica di conformità approvata dall'Ente appaltante e consegnati/svolti ai sensi del precedente art 20, oltre che per l'eventuale versamento dell'anticipazione, emetterà fattura e provvederà ad inviarla all'Ente Gestore/UTTER di competenza, dopo che l'A. D. abbia provveduto ad adottare ed inviare al Fornitore il documento contabile costituente certificato di pagamento con l'indicazione degli importi da corrispondere. L'Appaltatore è autorizzato alla emissione della fattura, in caso di ritardo di emissione del Certificato di Pagamento, trascorsi 7 (sette) giorni solari dalla consegna dei materiali secondo quanto previsto dall'Art. 20 "CONSEGNA".

L'Appaltatore dovrà emettere un'unica fattura per l'unica rata/ogni rata.

In relazione a quanto sopra, il pagamento avverrà mediante mandato diretto.

Trovano applicazione le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 55/2013, il quale prevede che le fatture da emettere nei confronti dei Ministeri devono essere redatte in formato elettronico e trasmesse in via telematica, inserendo il codice Ufficio IPA degli Enti a cui è affidata la gestione del contratto.

Il codice Ufficio IPA per l'Ente gestore/UTTER di competenza è

Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento al contratto e al certificato di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG), la ragione o denominazione sociale esatta dell'Appaltatore, il suo Codice fiscale o partita IVA, e le modalità richieste per il pagamento, l'A.D. provvederà a respingere la fattura in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% dell'imponibile della fattura; le ritenute saranno svincolate, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità. Le fatture dovranno riportare gli importi al netto della trattenuta applicata.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di

cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il saldo del corrispettivo non può essere disposto in assenza di codificazione. Si potrà procedere alla verifica di conformità ed accettazione d'urgenza, in caso di mancata ultimazione dell'iter di codifica, fermo restando che le stesse dovranno essere effettuate con riserva della definizione dell'iter di codifica e, qualora, l'iter non dovesse concludersi positivamente, non sarà possibile procedere all'assunzione in carico e al pagamento della fattura.

Stante la natura particolare del contratto o di talune sue caratteristiche, le parti, convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, c. 4 del D.lgs. 231/2002, che il pagamento sarà eseguito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura regolarmente redatta, fermi gli adempimenti in materia di presa in carico da parte dell'Ente Gestore/UTTER di competenza.

Motivazione clausola:

Fra le possibili motivazioni potrebbero essere inserite, a seconda della tipologia di contratto, una (o più) fra le seguenti:

- I) acquisizione di lavori/beni/servizi - di natura militare o per fini specificamente militari - di particolare complessità tecnologica e strettamente connessi all'operatività dello strumento militare anche in teatri operativi;
- II) correlata complessità delle operazioni di verifica della prestazione e, conseguentemente, di verifica da parte degli Uffici di liquidazione della documentazione contrattuale a corredo dell'Ordine di pagare necessaria per assicurare la legittimità e correttezza procedurale degli atti di liquidazione;
- III) diffusione sull'intero territorio nazionale (ed a volte all'estero) di parte o tutta l'esecuzione contrattuale, che comporta una struttura articolata su più livelli organizzativi (Centro-Periferia), con conseguente necessità di coordinazione tra gli Enti centrali e quelli periferici. In tali casi, in particolare, si determina una frammentazione del processo di liquidazione e pagamento in vari segmenti endo-procedimentali risalenti alla competenza di strutture distinte (rispettivamente Ente verificatore/RUP che emette il certificato/Ufficio liquidazioni della Stazione appaltante) spesso incardinate anche in linee gerarchiche differenti.

Tale clausola nella declinazione delle 3 alternative, prima di essere inserita, la scelta tra le 3 alternative, va concordata con i tecnici.

In applicazione dell'art. 542 del D. Lgs. 66/2010, qualora l'assunzione in carico dei materiali non intervenga in tempo utile per il rispetto del termine sopraindicato, sarà facoltà dell'A.D. effettuare il pagamento in conto del 90% previa trasmissione della dichiarazione di ricevimento dell'Ente Destinario (documento di trasporto con data di ricezione, controfirmato da un rappresentante dell'A.D. e del conto liquidazione in conto del 90%) e successivo saldo del 10%.

Nel caso di ritardato pagamento troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).

I pagamenti superiori a €. 5.000,00 (Legge 205/2017) saranno subordinati altresì alla verifica di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

Per il presente contratto potranno trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 241/1997 e s.m.i., ove ne ricorrano tutti i presupposti.

In tale ipotesi l'Appaltatore sarà quindi tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a suo carico dalla norma sopra citata e l'A.D. provvederà, ai sensi dello stesso art. 17 bis, alle verifiche poste a carico del committente, con le conseguenze previste dalla legge.

Rimane inteso che il Committente non procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.

SEZIONE IV – DICHIARAZIONI E OBBLIGHI ULTERIORI

ART 28 PATTO DI INTEGRITA'

L'Appaltatore sottoscrive il "Patto d'integrità" che viene allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del Patto determinerà la risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione oltre alle ulteriori sanzioni ivi richiamate.

ART 29 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non divulgare o comunicare a terzi, prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori, notizie e dati riguardanti la presente provvista e ad attuare, per quanto rientra nelle sue possibilità, tutte le misure per evitare che i propri dipendenti possano divulgare o comunicare tali notizie e dati.

L'Appaltatore rimane responsabile della conservazione dei documenti tecnici ricevuti e si impegna ad usarli solo per lavorazioni concernenti la presente provvista.

In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, l'A.D. procederà a risolvere il contratto con l'incameramento della cauzione, salva segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 30 CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA CONTENUTO NEL PIAO

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e s. m. i., nonché "*Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa*", di cui dichiara di aver preso visione, come da dichiarazione sottoscritta e parte integrante del presente atto, impegnandosi a trasmetterne copia ai propri collaboratori in maniera documentabile.

Qualora l'A.D. riscontri la violazione degli obblighi di cui sopra, dopo averne valutato gravità e rilevanza contesterà per iscritto al Contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D. procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2 c. 3 del citato Codice.

L'Affidatario dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il "*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*" contenuto nel PIAO in vigore e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Difesa.

La violazione degli obblighi contenuti nel suddetto piano comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 31 COSTI INERENTI AI RISCHI DA INTERFERENZA E ALLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Alla luce dell'art. 26, c. 5, del D. Lgs. 81/2008, le parti contraenti prendono atto che l'oggetto del presente contratto è una fornitura di materiali senza installazione.

Il responsabile del sito, che riceverà i materiali, metterà in atto tutte le azioni necessarie per evitare interferenze tra il personale della ditta incaricata della consegna e il personale dell'A.D. o altro comunque presente nel luogo. A tal fine il predetto responsabile provvederà a delimitare la zona, ove avranno luogo le operazioni di consegna e/o sospendere eventuali attività in corso di svolgimento nella zona medesima. Pertanto, le parti contraenti constatano che non è previsto alcun costo per l'eliminazione dei rischi da interferenza. Al presente contratto non si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, del precitato D. Lgs. 81/2008.

Oppure

L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'A.D. fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.

L'A.D., ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

ART. 32 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice di cui sopra.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità previste dall'art. 120 co.12 del predetto Codice. L'A.D. si riserva comunque la facoltà di verificare se dalla cessione del credito possa derivare un aggravamento della posizione dell'A.D. stessa in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, così

come contemplati dagli artt. 1375 e 1175 del Codice civile, il creditore ha l'onere di cooperare con il debitore per conseguire l'adempimento evitando di renderlo più gravoso.

ART. 33 ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO SPESE

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati come indicate nell'art 18 comma 10 e nella tabella contenuta nell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di corrispondere giusto modello F24 ELIDE (da trasmettersi alla 10^a Divisione).

ART. 34 CLAUSOLA DI CONGRUITA' E CONFORMITA' DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara che la fornitura oggetto del presente atto è tecnologicamente la più adeguata a quanto richiesto e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi tra quelli dalla stessa applicati in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione dell'impegno di cui al comma precedente rilevata durante l'esecuzione del contratto, i prezzi verranno ricondotti nei limiti pattuiti e l'Erario verrà ristorato in una delle forme seguenti:

- versamento di una somma corrispondente, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di indebita riscossione;
- compensazione, con deduzione dalle quote di prezzo non ancora percepite, salva la maggiorazione dell'importo degli interessi legali maturati dalla data di indebita riscossione;
- incameramento dalla cauzione fornita a garanzia della buona esecuzione del contratto, salva la maggiorazione dell'importo degli interessi legali maturati dalla data di indebita riscossione – qualora il prezzo del contratto sia già stato corrisposto.

ART. 35 INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 53 COMMA 16 DEL D.LGS. 165/2021 E S.M.I.

L'Appaltatore dichiara di non aver concluso e si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito e si impegna a non

attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, come da dichiarazione parte integrante del presente atto.

ART. 36 DOMICILIO LEGALE – CONTROVERSIE

A tutti gli effetti del presente contratto ed ai fini della competenza giudiziaria, la _____ elegge domicilio legale in _____.

Si applica quanto previsto dal Libro V Parte I, Titolo II, ad esclusione dell'art 213 (Arbitrato) del D. Lgs. n. 36/2023. Le eventuali controversie instauratesi nel corso dell'esecuzione del presente appalto saranno devolute esclusivamente alla cognizione del Tribunale di Roma.

FACOLTATIVO

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice degli appalti pubblici relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice stesso, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il Collegio è costituito da n. 3 componenti.

ART. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del “*Regolamento UE*” 2016/679 del 27.04.2016”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione dell'atto l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, c. 16, lett. b, e c. 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. 33/2013;), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.terrarm.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Ente appaltante tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione dell'atto, l'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, l'Appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l'Appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'A.D., relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi previsti. In tal caso, l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'A.D. potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolverlo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE n. 833/2014 e s.m.i., concernente *"misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina"*.

L'Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022 nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022:

- in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;

- in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 *duodecies* del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per l'A.D. di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.- una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l'espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, del codice dei contratti D. Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica, a mezzo di supporto informatico, avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà.

PER L'A.D.

PER LA DITTA

Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12 13, 14, 19, 22 e 26, 27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38 e 39 del presente contratto.

FIRMA
PER LA DITTA

ALLEGATI MATERIALMENTE AL CONTRATTO:

- A. *PATTO DI INTEGRITA'*
- B. *DICHIARAZIONE EX ART. 53 DEL D. LGS. 165/2001*
- C. *CODICE DI COMPORTAMENTO*
- D. *INFORMATIVA PRIVACY*
- E. *CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE NATO E CODICE A BARRE*
- F. *CLAUSOLA "REACH"*

G. Modulo contenente l'indicazione delle modalità di pagamento (conto corrente e coordinate bancarie o postali e attestazione delle generalità e del codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, come richiesto dalla L. 136/2010.

+++++